

di Avv.to Rosa Bertuzzi

Prevenire gli illeciti ambientali: il ruolo cruciale del Responsabile Tecnico.

Sentenza della Cassazione Penale n.16191 del 18 aprile 2024.

“Come appare evidente, il Responsabile Tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (rectius: regolamento) di una vera e propria "posizione di garanzia" relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda” e “il riferimento alla determinazione n. 1/2019, che ha natura negoziale, assume una valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di rango secondario vigente in materia”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 18 aprile 2024, n. 16191, ha sancito un importante principio in materia di responsabilità ambientale, riconoscendo al Responsabile Tecnico (RT) una posizione di garanzia in merito alla corretta gestione dei rifiuti. Il Collegio ha chiarito che l’articolo 12 del D.M. 120/2014¹, affidando al RT il compito di assicurare la

¹ Art. 12 Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio;

b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;

c) idoneità di cui all’articolo 13.

corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa, attribuisce al medesimo una vera e propria “*posizione di garanzia*”. Ciò significa che il RT ha il dovere di impedire la “mala gestione” dei rifiuti e risponde, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

La decisione del Collegio ha confermato che le disposizioni di natura negoziale, come la determinazione n.1/2019², non possono derogare alle norme di rango superiore. In particolare, l’articolo 12 del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, definisce in modo puntuale i compiti del responsabile tecnico, costituendo un riferimento imprescindibile per tutti gli operatori del settore. La determinazione n. 1/2019, pur fornendo indicazioni operative, ha una funzione esclusivamente integrativa rispetto a tale normativa.

La sentenza in esame offre quindi un’ulteriore conferma dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità ambientale. La Corte di Cassazione, con un approccio rigoroso, ha chiarito che la figura del Responsabile Tecnico riveste un ruolo cruciale nella prevenzione degli illeciti ambientali. Questa pronuncia si inserisce in un contesto normativo sempre più attento alla tutela dell’ambiente e impone alle imprese di rivedere le proprie procedure interne per garantire una gestione dei rifiuti corretta e trasparente

Le conseguenze di questa pronuncia sono significative. Il Responsabile Tecnico, in quanto figura chiave all’interno dell’organizzazione aziendale, deve adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa ambientale. In caso di violazioni, può

5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi.

² Prot. n. 01/ALBO/CN, 23 gennaio 2019 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

essere chiamato a rispondere penalmente e amministrativamente, con potenziali gravi ripercussioni sulla propria posizione professionale.

Per evitare di incorrere in responsabilità, il RT deve aggiornare costantemente le proprie conoscenze in materia di normativa ambientale, effettuare controlli periodici sulle attività di gestione dei rifiuti, tenere una documentazione accurata di tutte le operazioni svolte e collaborare con gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

Questa sentenza rappresenta un punto di svolta nella definizione della responsabilità ambientale e impone ai Responsabili Tecnici di svolgere il loro ruolo con la massima attenzione e professionalità. Il caso esaminato evidenzia l'importanza di una formazione adeguata dei Responsabili Tecnici e di una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle aziende. Solo attraverso una corretta collaborazione tra le diverse figure coinvolte sarà possibile prevenire gli illeciti e tutelare l'ambiente.

SINERGIA PER LA COMPLIANCE: IL DIALOGO TRA RESPONSABILE TECNICO E ORGANISMO DI VIGILANZA

Il RT, in quanto esperto tecnico della materia, deve fornire all'ODV le informazioni necessarie per valutare la conformità delle attività aziendali alla normativa ambientale. L'ODV, a sua volta, possiede una visione d'insieme dell'organizzazione e può individuare eventuali lacune o rischi che potrebbero sfuggire al RT.

Il confronto costante tra le due figure permette di identificare tempestivamente eventuali criticità e di adottare misure correttive per prevenire la commissione di reati. Il dialogo tra RT e ODV favorisce un continuo miglioramento del sistema di gestione della compliance, attraverso l'individuazione di nuove *best practice* e l'aggiornamento delle procedure.

Il confronto dialettico contribuisce a responsabilizzare entrambe le figure, stimolando il RT a fornire all'ODV informazioni accurate e complete e l'ODV a svolgere un'attività di vigilanza efficace. Altresì la sinergia tra Responsabile Tecnico e Organismo di Vigilanza

rappresenta un vero e proprio volano per l'innovazione e il miglioramento continuo delle organizzazioni. Come in ogni dialogo costruttivo, è fondamentale che entrambe le parti apportino il proprio contributo, ascoltino attivamente le opinioni reciproche e siano disposte a trovare soluzioni condivise. Solo attraverso una collaborazione proattiva e costruttiva si potrà raggiungere un elevato livello di compliance e prevenire i rischi legati alla gestione dei rifiuti.

In tale contesto è importante che l'ODV definisca chiaramente le modalità di interazione con il RT, stabilire frequenze di incontro, modalità di comunicazione, temi da trattare; il RT deve essere considerato un partner strategico nell'implementazione del modello organizzativo.

L'organizzazione aziendale deve promuovere una cultura della compliance e creare un ambiente di lavoro in cui la compliance stessa sia percepita come un valore aggiunto e non come un vincolo.

In conclusione, il confronto dialettico tra il Responsabile Tecnico e l'Organismo di Vigilanza rappresenta un elemento chiave per garantire la conformità alle normative ambientali e la sostenibilità delle attività aziendali. Investire in questa relazione significa investire nella tutela dell'ambiente e nella reputazione dell'azienda.

SENTENZA

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 aprile 2024

Integrale

PROVA PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GALANTI Alberto - Relatore

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da Ru.Gi., nato a Vibo V il (Omissis), avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro del 12/09/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale

Dr. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/09/2023, il Tribunale della libertà di Catanzaro rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di mesi 12, applicata in data 25/05/2023 dal GIP di Catanzaro in riferimento all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.

2. Avverso il provvedimento ricorre Ru.Gi. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 273, 274 e 192 cod. proc. pen., nonché omessa valutazione delle argomentazioni difensive. Il ricorrente sostiene che, nell'ambito della autonoma valutazione, cui è tenuto il Tribunale del riesame, esso deve dare conto delle ragioni per cui ritiene sussistente il requisito della gravità indiziaria del reato contestato.

Al contrario, l'ordinanza impugnata si limita a richiamare, per relationem, l'ordinanza genetica, senza proporre una sua autonoma valutazione. In particolare, il provvedimento non replica alla deduzione difensiva secondo cui il Ru.Gi., essendo mero "responsabile tecnico" della (...) Spa, non aveva il dovere di impedire la mala gestione dei rifiuti all'interno dell'azienda, al contrario del c.d. "direttore tecnico", limitandosi a richiamare la delibera n. 1/2019, che traccia genericamente i compiti del responsabile tecnico.

L'articolo 2 della citata delibera, peraltro, limita i compiti di controllo del r.t. nel mero "esame visivo" dei rifiuti, a differenza del direttore tecnico, cui spetta la responsabilità della gestione operativa dell'azienda (v. circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019).

Il Tribunale del riesame si limita ad una motivazione apparente, non confrontandosi con le deduzioni e le produzioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente, il Collegio osserva come, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza in materia cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 03/03/2021, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278122).

Del tutto legittima appare pertanto la motivazione per relationem operata dal Tribunale del riesame in riferimento all'ordinanza genetica.

3. Le considerazioni svolte al paragrafo che precede renderebbero di per sé pacificamente inammissibile il ricorso. Il Collegio aggiunge tuttavia che il ricorso stesso è anche manifestamente infondato. **Ed infatti, il riferimento alla determinazione n. 1/2019, che**

ha natura negoziale, assume una valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di rango secondario vigente in materia.

In proposito, il Collegio evidenzia come la figura del "responsabile tecnico" dell'impresa è disciplinata dall'articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), il quale definisce i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del responsabile tecnico (tra cui un titolo di studio idoneo, esperienza nel settore e idoneità specifica attestata da verifiche quinquennali).

Il comma 1, in particolare, prevede che compito del responsabile tecnico è *"porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa"*. Egli, inoltre, *"svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1"*.

Come appare evidente, il responsabile tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (rectius: regolamento) di una vera e propria "posizione di garanzia" relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda.

È quindi corretta l'affermazione dell'impugnata ordinanza (pag. 2), secondo cui emerge in capo al responsabile tecnico un "dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006".

Il Collegio esprime quindi il seguente principio di diritto: "L'articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria "posizione di garanzia" relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa".

Il motivo quindi è manifestamente infondato.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024.



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019

Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, gli articoli 12 e 13, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa";

Visto, altresì, il comma 3 del richiamato articolo 12 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale la facoltà di disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico comprensive di quelle già adottate alla data di entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

DELIBERA

Articolo 1

(Compiti generali del responsabile tecnico)

1. Nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto,



- a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

Articolo 2

(Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

1. I compiti del Responsabile Tecnico sono così definiti:

- a) redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;
- b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
- c) definire le procedure per:
 - i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
 - ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
 - iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
 - iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
 - v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
- d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
- e) garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- f) coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Articolo 3

(Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

- a) attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;
- b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.



Articolo 4

(Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

I compiti del responsabile sono così definiti:

- a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Articolo 5

(Categoria 9. Bonifica di siti)

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell'11 maggio 2005;
- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Articolo 6

(Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)

1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- b) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Articolo 7

(Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

IL SEGRETARIO

ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

**DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' TEMPORALE
DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO**
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto:

nome..... cognome
nato il a prov.
residente a (prov.) via

in qualità di responsabile tecnico nominato dall'impresa:

(denominazione sociale) C.F.

ATTESTA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso:

1. di svolgere con regolarità, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, analogo incarico presso le seguenti imprese, ogni altra esclusa:

- ☐ (denominazione sociale) C.F. N. iscr. Albo.....
- ☐ (denominazione sociale) C.F. N. iscr. Albo.....
- ☐ (denominazione sociale) C.F. N. iscr. Albo.....
- ☐ (denominazione sociale) C.F. N. iscr. Albo.....
- ☐
- ☐

2. che l'incarico di cui alla presente dichiarazione e gli incarichi di cui al punto 1, sono stati portati a conoscenza delle imprese interessate;

DICHIARA, inoltre,

che l'attività da espletare per l'impresa (denominazione sociale)..... C.F. è **compatibile** con il contemporaneo e regolare svolgimento dell'analogo incarico presso le imprese di cui al punto 1.

.....

luogo e data

.....
firma per esteso del responsabile tecnico dell'Impresa

Il sottoscritto:

nome..... cognome
nato il a prov.
residente a (prov.) via

in qualità di legale rappresentante dell'impresa:

(denominazione sociale) C.F.

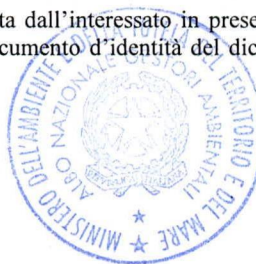
.....

luogo e data

per presa di conoscenza e accettazione

.....
firma per esteso del legale rappresentante dell'Impresa

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via pec, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



 4